

Pubblicato il 19/08/2026

N. 01600 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, che si dichiara antistatario,
con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS,
OMISSIS,

OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

riguardo al ricorso introduttivo:

- della determina n. 215 del 22.12.2025 del Comune di OMISSIS, avente ad oggetto *“Graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre, di n. 10 (dieci) unità nella qualifica di funzionario assistente sociale - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso l'ambito territoriale n. 3 di OMISSIS. Nomina Vincitori”*;
 - della determina n. 207 del 17.12.2025, avente ad oggetto *“Presa d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre, di n. 10 (dieci) unità nella qualifica di funzionario assistente sociale area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso l'ambito territoriale n. 3 di OMISSIS”*;
 - della determina n. 64 dell'11.06.2025 avente ad oggetto *“Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre, di n. 10 (dieci) unità nella qualifica di funzionario assistente sociale - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso l'ambito territoriale n. 4 di OMISSIS - Ammissione ed esclusione candidati”*;
 - dei verbali della commissione esaminatrice nn. 1 del 15.11.2025, 2 del 3.12.2025, 3 del 4.12.2025, 4 del 5.12.2025, 5 del 6.12.2025, 6 del 9.12.2025 e 7 del 15.12.2025;
 - delle schede di valutazione e della nota prot. n. 18845 dell'1.12.2025;
- e per la condanna

al risarcimento del danno ingiusto attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

per l'annullamento

riguardo ai motivi aggiunti:

- della determina n. 34 del 26.02.2026 del Comune di OMISSIS, avente ad oggetto *“Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre, di n. 10 (dieci) unità nella qualifica di funzionario assistente sociale - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso l'ambito territoriale n. 3 di OMISSIS. Presa Atto verbale della Commissione Giudicatrice del 25/02/2026”*;
- della comunicazione prot. n. 3577 del 23.02.2026 inviata alla commissione esaminatrice in merito alla richiesta di chiarimenti;
- del verbale della commissione esaminatrice del 25.12.2026, trasmesso con prot. n. 3790 del 25.02.2026, contenente i chiarimenti richiesti in merito alla valutazione degli elementi di lingua inglese ed informatica;

e per la condanna

al risarcimento del danno ingiusto attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, del Comune di OMISSIS e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso principale l'esponente agisce per l'annullamento della determina n. 215 del 22.12.2025, con cui il Comune di OMISSIS ha approvato la graduatoria della selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per tre anni, di dieci unità nella qualifica di funzionario assistente sociale presso l'ambito territoriale n. 3 di OMISSIS, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti individuati in epigrafe, nonché il risarcimento del danno.

Espone che il Comune resistente con bando del 31.03.2025 ha indetto il descritto concorso, in conformità al regolamento di disciplina delle procedure selettive di cui alla delibera di Giunta n. 22/2025.

Tale bando all'art. 3, commi 14, 15 ha previsto, tra i *“requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione”*, la *“conoscenza della lingua inglese”* e *“dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse”*, prescritta a pena di esclusione e di decadenza per concorrenti e vincitori, rispettivamente, ex artt. 5 e 11 della medesima *lex specialis*. La prova d'esame sarebbe consistita, ai sensi dell'art. 8, in *“un colloquio su argomenti inerenti al profilo professionale oggetto del concorso”* sulle materie riportate nel successivo art. 9, *“si intende superata con una votazione di almeno 21/30”* e *“tenderà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di elementi di informatica”*, costituenti dunque tanto materie di esame, ai sensi del richiamato art. 9, quanto requisiti generali di ammissione ex art. 3.

La commissione esaminatrice nella prima seduta del 15.11.2025 ha quindi precisato, con la scheda di valutazione allegata al verbale, che a ciascuna delle tre risposte rese dal singolo candidato sarebbero stati attribuiti fino a 10 punti, secondo i parametri di

pertinenza, chiarezza dell'esposizione, completezza, visione sistemica e aderenza dei contenuti alla realtà locale.

La conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche sarebbe poi stata valutata non in termini di punteggio ma di possesso, “*idoneità*”, o di non possesso, “*inidoneità*”, di tale conoscenza, indicato con “*SI*” o “*NO*” in corrispondenza delle relative caselle.

La commissione, integrata dall'esperto per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, ha pertanto condotto i colloqui dei candidati ammessi anche su tale materia e su quella della conoscenza informatica.

Concluse le prove di esame e redatta la graduatoria provvisoria, il collegio esaminatore ha trasmesso i verbali delle sedute al Comune, il quale ha approvato la graduatoria definitiva e nominato vincitori i candidati presenti nelle prime dieci posizioni.

Il ricorrente -collocato nella graduatoria in posizione 13 con il punteggio di 25,5- ha presentato il 19.12.2025 istanza di accesso agli atti, riscontrata dal Comune il 14.01.2026.

Dall'esame dei verbali delle sedute, in cui si sono svolte le prove di esame, si evince che: il Comune ha approvato con la nota prot. n. 18845 dell'1.12.2025 le modalità di valutazione della prova orale predisposte dalla commissione in occasione della prima seduta del 15.11.2025; come stabilito dalla commissione, “*per l'accertamento delle competenze informatiche e linguistiche non viene previsto alcun punteggio ma soltanto l'indicazione della idoneità o non idoneità dei singoli candidati*”; le materie d'esame da valutare con i punteggi sono state suddivise in due macroaree e cioè “*Argomenti Sociali*” e “*Argomenti Giuridici e degli EE. LL.*”, in relazione alle quali la commissione ha predisposto un numero congruo di domande; tutti i 58 candidati esaminati hanno estratto le domande, sostenendo poi il colloquio per l'accertamento delle competenze linguistiche e delle competenze informatiche; al termine di ciascun colloquio la commissione si è riunita in seduta riservata per attribuire il punteggio.

Dalle schede di valutazione dei candidati, che hanno preceduto il ricorrente nella graduatoria finale, è quindi emerso che: i) 9 di essi sono risultati privi della conoscenza della lingua inglese, essendo riportata nelle rispettive schede in corrispondenza della relativa casella la loro inidoneità espressa con un “NO”; ii) una candidata -oltre a non possedere la conoscenza dell’inglese- è risultata anche priva della richiesta conoscenza informatica; iii) il ricorrente è stato l’unico candidato fra i primi tredici ad aver riportato per tutte le risposte rese una valutazione inferiore al massimo in relazione al criterio della “*pertinenza*”, pur avendo conseguito il massimo punteggio sugli altri quattro criteri di “*chiarezza dell’esposizione, completezza, visione sistemica e aderenza dei contenuti alla realtà locale*” in relazione alle risposte ai quesiti nn. 2 e 3 e su tre criteri “*chiarezza dell’esposizione, completezza e visione sistemica*” in relazione alla risposta al quesito n. 1, rispetto al quale il solo punteggio inferiore al massimo è 1 punto su 2 per il criterio all’aderenza dei contenuti alla realtà locale.

Sostiene pertanto l’esponente che le circostanze indicate sub i) e ii) dimostrerebbero che 9 dei 12 candidati che lo precedono in graduatoria avrebbero dovuto essere esclusi dal concorso in applicazione delle disposizioni del bando, che hanno indicato tra i requisiti generali di ammissione la “*Conoscenza della lingua inglese*” e la “*Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse*”, nonché l’esclusione dalla procedura concorsuale, o la decadenza dalla graduatoria, per i partecipanti risultati privi dei requisiti generali di ammissione, conseguendo a ciò la sua collocazione al 4° posto in graduatoria e la nomina a vincitore del concorso.

Con riguardo alla circostanza sub iii), l’esponente sostiene che in luogo dei 25,5 punti assegnati dalla commissione egli avrebbe dovuto conseguire almeno 28 punti complessivi, con relativa collocazione tra i vincitori, poiché l’ultimo posto dell’attuale graduatoria è occupato da un candidato che ha ottenuto 26 punti.

In argomento risulterebbe, infatti, evidente l’illogicità dei punteggi attribuiti per il criterio della “*pertinenza*” dei contenuti alle risposte ai quesiti nn. 2 e 3, poiché la

stessa commissione ha assegnato a tali contenuti il massimo punteggio per gli altri criteri, *“chiarezza espositiva”*, *“completezza”*, *“visione sistemica”* e *“aderenza al contesto locale”*. Né si potrebbe ragionevolmente ritenere che i contenuti delle risposte a tali quesiti giudicati pienamente *“chiari”* ed *“esaustivi”* -in termini di *“completezza”*, *“visione sistemica”* e *“aderenza alla realtà locale”*- non fossero del pari pienamente *“pertinenti”* al quesito stesso.

È quindi denunciata l’illegittimità degli atti impugnati per violazione della *lex specialis*, del D. Lgs. n. 165/2001, del regolamento n. 22/2025 e per vizio di eccesso di potere.

1.1. Resiste il Comune di OMISSIS, il quale confuta le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.

1.2. Si sono costituiti in giudizio i controinteressati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, deducendo in ordine all’infondatezza delle doglianze di parte avversa.

2. Con motivi aggiunti il ricorrente ha altresì avverso la determina del Comune di OMISSIS n. 34 del 26.02.2026, di presa d’atto del verbale della commissione esaminatrice del 25.02.2026, contenente il riscontro ad una richiesta di chiarimenti.

Rileva, in particolare, che a seguito della proposizione del ricorso l’amministrazione resistente il 23.02.2026 ha inoltrato alla commissione la nota prot. n. 3577, con cui le ha rappresentato che nel medesimo ricorso si è evidenziato che *«ai verbali è allegata una tabella... dalla quale in corrispondenza della conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informativa sono indicati SI e NO che hanno fatto intendere al ricorrente che i candidati con indicato “NO” non hanno superato la prova di conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica»*.

Il Comune ha pertanto sollecitato il collegio esaminatore a *“indicare per iscritto quale è stata la volontà della Commissione nell’elaborare la citata tabella, confermando se*

i candidati idonei hanno dimostrato la conoscenza degli elementi previsti dal bando sia per la lingua inglese che per l'informatica".

Con verbale del 25.02.2026 la commissione ha quindi precisato che *«la valutazione complessiva, comprensiva delle prove sugli elementi di lingua inglese ed informatica, è contenuta nel punteggio finale come evidenziato nel verbale n. 4 di approvazione della graduatoria provvisoria. Lo schema allegato al verbale n. 1 sui criteri con il Si/No serviva solo ad indicare alla commissione la perfetta conoscenza della lingua inglese ed informativa, ma non l'indicazione della insufficienza della conoscenza degli "elementi" delle due materie tale da non doverli considerare in possesso del requisito di partecipazione al concorso e per il superamento dello stesso».*

Preso atto di tali chiarimenti, il Comune ha adottato l'impugnata nota n. 34/2026 di conferma della *«propria determinazione n. 215 del 22/12/2025, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato per anni tre, di n. 10 (dieci) unità nella qualifica di "funzionario assistente sociale" - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso l'ambito territoriale n. 3 di OMISSIS».*

Il ricorrente lamenta quindi l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché la violazione della *lex specialis*, del D. Lgs. 165/2001, del regolamento n. 22/2025 e il vizio di eccesso di potere.

2.1. Resiste il Comune di OMISSIS.

2.2. Si sono altresì difesi i controinteressati.

3. All'udienza pubblica del 10 giugno 2026 la causa, previo deposito di memorie di replica e a seguito di discussione, è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso principale e i motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente.

Con la prima censura della domanda principale e le prime due doglianze dei motivi aggiunti il ricorrente sostiene che la determina di approvazione della graduatoria e degli atti concorsuali, nonché la successiva determina di parziale conferma in

riferimento al possesso dei requisiti generali di conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche, sarebbero illegittime, poiché in contrasto con gli artt. 3, 5 e 11 del bando, dalla cui disciplina si evincerebbe che la carenza dei descritti requisiti è causa di esclusione dalla procedura selettiva o di decadenza dalla graduatoria.

Tale carenza sarebbe stata accertata proprio dalla commissione d'esame per 9 dei 12 candidati collocati in posizione *potiore* rispetto al ricorrente ma inseriti in graduatoria pur a fronte della tabella riassuntiva delle valutazioni espresse dalla stessa commissione con un "NO" in ordine al possesso della conoscenza della lingua inglese e, in un caso, anche delle applicazioni informatiche.

In tal senso, il chiarimento reso dalla commissione nel verbale del 25.02.2026 e fatto proprio dal Comune con la determina 34/2026 non sarebbe consentito, poiché postumo rispetto alle prescrizioni del bando.

Le deduzioni dei ricorrenti sono confutate dal Comune resistente e dai controinteressati, ad avviso dei quali la commissione in sede di approvazione della graduatoria provvisoria, così come precisato nel verbale n. 7, ha assegnato ai candidati un voto "*complessivo*", comprensivo anche dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche, circostanza poi confermata con il successivo verbale del 25.02.2026, cosicché il "NO" indicato della tabella riassuntiva non sarebbe espressivo della carenza del requisito ma solo di una non perfetta conoscenza della lingua straniera.

È altresì rilevato come l'obbligo fissato dall'art. 37 D. Lgs. n. 165/2001, di accertare nei concorsi pubblici la conoscenza di informatica ed inglese, può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

Nella procedura selettiva dalla lettura complessiva degli artt. 3, 8 e 9 della *lex specialis* si evincerebbe la scelta del Comune di considerare l'accertamento dell'inglese e delle

competenze informatiche come materie d'esame, risultando infatti queste ultime collocate tra le materie oggetto della prova orale.

4.1. La censura è fondata.

Punto controverso è se, a fronte di prescrizioni della *lex specialis*, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e degli elementi di informatica costituisca requisito di ammissione al concorso ovvero materia di esame.

In argomento la giurisprudenza ha chiarito che dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2000 a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche.

Nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono quindi prevedere che la verifica di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 agosto 2008, n. 4081).

Per come evidenziato, l'art. 3, commi 14 e 15, del bando in esame ha indicato tra i *“requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione”* la *“conoscenza della lingua inglese”* e *“dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse”*, con possesso prescritto a pena di esclusione e di decadenza per concorrenti e vincitori, rispettivamente, dai successivi artt. 5 e 11.

L'art. 8 del medesimo bando ha poi stabilito che *“La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti inerenti al profilo professionale oggetto del concorso. Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 30/30 (trenta/trentesimi). La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova tenderà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di elementi di informatica”*.

L'art. 9 ha quindi elencato le “*materie d'esame*”, comprensive della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e della lingua inglese.

La commissione esaminatrice nella prima seduta del 15.11.2025 ha ribadito, in conformità alla *lex specialis*, che la prova orale avrebbe avuto ad oggetto un colloquio su argomenti inerenti al profilo professionale e “*tenderà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese e... di elementi di informatica*”, predisponendo rispetto ai primi le domande da sottoporre ai candidati e assegnando la valutazione sulla conoscenza della lingua straniera ad un componente aggregato esperto di lingua inglese.

La stessa commissione ha stabilito che alla risposta di ciascun candidato sarebbero stati attribuiti fino a 10 punti, secondo i parametri di: pertinenza, 4 punti, chiarezza dell'esposizione, 2 punti, completezza, 1 punto, visione sistemica, 1 punto, aderenza dei contenuti alla realtà locale, 2 punti, con suddivisione delle materie d'esame in due macroaree e cioè “*Argomenti Sociali*” e “*Argomenti Giuridici e degli EE. LL.*”

La conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche sarebbe stata invece accertata non in termini di punteggio ma di possesso, “*idoneità*”, o di non possesso, “*inidoneità*”, di tale conoscenza, indicato con “*SI*” o “*NO*” in corrispondenza delle relative caselle.

Dalle schede di valutazione dei candidati, che hanno preceduto il ricorrente nella graduatoria finale, è quindi emerso che 9 di essi -classificati rispettivamente nelle posizioni: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12- sono risultati privi della conoscenza della lingua inglese -essendo riportato nelle rispettive schede la loro inidoneità espressa con un “*NO*”- mentre la candidata classificata nella posizione n. 11 è risultata anche priva della richiesta conoscenza informatica.

Con successivo verbale del 25.02.2026 la commissione ha quindi precisato che «*la valutazione complessiva, comprensiva delle prove sugli elementi di lingua inglese ed informatica, è contenuta nel punteggio finale come evidenziato nel verbale n. 4 di*

approvazione della graduatoria provvisoria. Lo schema allegato al verbale n. 1 sui criteri con il Si/No serviva solo ad indicare alla commissione la perfetta conoscenza della lingua inglese ed informativa, ma non l'indicazione della insufficienza della conoscenza degli "elementi" delle due materie tale da non doverli considerare in possesso del requisito di partecipazione al concorso e per il superamento dello stesso».

Ciò chiarito, ad avviso del Tribunale Amministrativo la conoscenza della lingua straniera e degli elementi di informatica è da considerarsi, in base al regime giuridico evincibile dalla *lex specialis* e alle attestazioni della commissione, come requisito di partecipazione da possedere da parte dei candidati a pena di esclusione o di decadenza.

Depongono in tal senso una serie di convergenti elementi e cioè:

- l'esplicita indicazione tra i requisiti di ammissione presente nell'art. 3, commi 14 e 15 del bando;
- l'accertamento del loro possesso in capo ai candidati subordinato, ai sensi dell'art. 8 e 9 del bando, ad un'apposita verifica in sede di prova orale distinta dal colloquio sulle materie afferenti al profilo professionale;
- il distinto regime approntato dalla commissione tra il voto assegnato ai candidati sulle materie inerenti al profilo professionale, nel *range* minimo di 21/30 e massimo di 30/30, con predisposizione delle domande e redazione di una griglia di sottocriteri, e l'autonoma valutazione della conoscenza dell'informatica e della lingua straniera, conferita ad un esperto di madrelingua, settata sul giudizio di idoneità/inidoneità corrispondente al parametro "SI"/"NO".

In senso contrario non può assumere rilievo la successiva nota di chiarimento della commissione esaminatrice del 25.02.2026, in cui, per il tramite di una "interpretazione autentica", si sostiene che il giudizio SI"/"NO" sarebbe risultato funzionale a specificare la "perfetta" o "imperfetta" conoscenza della lingua inglese e

dell'informatica ma non sarebbe equivalso ad una valutazione di insufficienza nelle due materie, così da precludere il possesso del requisito di partecipazione al concorso. Per un verso, infatti, tale nota integra un'inammissibile integrazione postuma dei parametri valutativi evincibili dalla *lex specialis* e dai precedenti verbali, in sé costituenti un autovincolo all'esercizio del potere discrezionale, cui la commissione e la pubblica amministrazione possono sottrarsi solo per il tramite dell'autotutela (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1688).

La nota, invero, conferisce al giudizio “*SI*”/“*NO*” una non prevista graduazione di “perfetta” o “imperfetta” conoscenza della lingua straniera e dell'informatica, assorbendo al contempo il giudizio di idoneità nel complessivo voto numerico assegnato ai singoli candidati. Il voto numerico, tuttavia, è ascrivibile in modo esclusivo, per come osservato, alla valutazione sulle domande relative alle materie contenute macroaree “*Argomenti Sociali*” e “*Argomenti Giuridici e degli EE. LL.*”, rappresentando una diretta e conseguenziale espressione della somma dei voti parametrata sulla griglia dei sottocriteri di chiarezza dell'esposizione, completezza, visione sistemica, aderenza dei contenuti alla realtà locale

Ne deriva, pertanto, che la disposizione dell'art. 8 del bando, secondo cui “*La prova tenderà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di elementi di informatica*”, dev'essere intesa come vaglio distinto e autonomo rispetto alla conoscenza delle materie riguardanti il profilo professionale, non essendo quindi configurabile un assorbimento del relativo giudizio nella forbice dei voti espressa fino al massimo di 30/30, in quanto riservata ai soli argomenti professionali.

Per altro verso, poi, dalla nota del 25.02.2026 si evince che, in ogni caso, la conoscenza della lingua straniera e dell'informatica è stata ritenuta dalla stessa commissione requisito di partecipazione alla procedura selettiva, poiché
 «l'indicazione della insufficienza della conoscenza degli “elementi” delle due

materie» -rectius l'inciso "NO"- non è stata considerata ostativa al "possesso del requisito di partecipazione al concorso e per il superamento dello stesso".

In sostanza, sull'assunto che il bando dev'essere interpretato in termini strettamente letterali (Consiglio di Stato, Sez. I, 1 settembre 2025, n. 985), la disciplina concorsuale -in particolare l'inoppugnato art. 3- ha conferito alla conoscenza della lingua straniera e dell'informatica il valore di requisito di ammissione, da accertare non a monte e sul piano documentale ma in sede di colloquio orale, cosicché, sebbene la *lex specialis* nel suo complesso non sia del tutto perspicua, da ciò non può inferirsi, diversamente dagli assunti della difesa dei controinteressati, una formale disapplicazione delle prescrizioni espulsive in funzione della valorizzazione del principio del *favor participationis*.

5. Il ricorso principale e i motivi aggiunti, previo assorbimento delle subordinate e residue censure, sono pertanto accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione o la decadenza dei candidati rispetto ai quali è risultata accertata la mancata conoscenza della lingua straniera e, in un caso, anche delle competenze informatiche.

6. Ne consegue altresì l'assorbimento della richiesta di risarcimento del danno, poiché la caducazione degli atti avversati determina di per sé un ristoro in forma specifica per il ricorrente, con il collocamento in graduatoria in posizione utile.

7. Le peculiarità anche interpretative della vicenda consentono di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente OMISSIS,
Consigliere, Estensore OMISSIS,
Referendario

L'ESTENSORE
OMISSIS

IL PRESIDENTE
OMISSIS

IL SEGRETARIO